

riferimento all'assegnazione in proprietà all'attrice o alla distruzione delle calzature ritirate.

Quanto alla richiesta di pubblicazione della sentenza, si ritiene che le esigenze di tutela dei prodotti dell'attrice siano state compiutamente soddisfatte attraverso la pubblicazione, già disposta, dei provvedimenti emessi in sede cautelare.

La causa deve essere infine rimessa al giudice istruttore con separata ordinanza al fine di dar corso alle iniziative istruttorie volte ad acquisire gli elementi utili ai fini della determinazione del danno risarcibile.

La liquidazione delle spese deve essere rimessa alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano – Sezione specializzata impresa - non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Birkenstock Sales GmbH nei confronti di Gold Star S.r.l., Calzature Gallon di Gallon Giovanni & C. S.n.c., Biomodex S.r.l. e Biochic S.r.l. e sulla domanda riconvenzionale proposta da Gold Star S.r.l., così provvede:

1) accerta e dichiara la nullità del marchio italiano n.004102381 registrato il 28 ottobre 2015 con riferimento ai prodotti inclusi nelle classi merceologiche 10 e 25, perché in contrasto l'art.13 c.p.i.;

